



# COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

## CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 5 DEL 10-04-2024

Ufficio: POL. MUNICIPALE

**Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI STAGIONE 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di aprile, il SINDACO Avv. Pino Giovanni

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n.1 il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- il territorio comunale è in buona parte ricoperto da sterpaglie, erba, rami anche sui bordi stradali, nei corsi d'acqua (canali, fiumi etc), linee ferroviarie, afferenti alla competenza di Enti diversi, che costituiscono fonti di inneschi incendiari;
- tale condizione oltre a causare problemi di ordine igienico sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità in particolar modo nel periodo estivo con l'insorgenza ed il prorogarsi d'incendi che oltre ad incidere sul decoro della città costituiscono nocumento igienico-sanitario;
- le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio pianeggiante comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e tali da compromettere la pubblica incolumità;

**ACCERTATO** che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n.114/GAB che decreta l'inizio della stagione antincendio boschivo per l'anno 2024 dal 15 maggio al 31 ottobre;

**VISTA** la comunicazione della Prefettura di Messina prot. 32336 del 27.03.2024, acquisita da questo Ente con prot. 9065 del 27.03.2024 in cui impartisce delle raccomandazioni ai Comuni della Città Metropolitana di Messina al fine di prevenire il rischio di incendi boschivi in zone di interfaccia urbano-rurale;

**RITENUTA** la necessita di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

#### VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773 e s.m.i;
- la Legge Regionale n°16 del 06/04/1996 s.m.i.;
- la Legge Regionale n° 14 del 31/08/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i che all'art.10 prescrive "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. (...). È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. (...) Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”

- il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i, in particolare all'art.54 comma 4 che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell'08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
- il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 116 del 11/08/2014;
- il Decreto Assessoriale Territorio e Ambiente n. 234/Gab del 30/09/2014, che recepisce quanto previsto dall'art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014, che ha introdotto il comma 6 bis all'art. 256 del D. Lgs. 03/04/2006, n° 152;
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- gli artt. 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n.285;

**PRESO ATTO** che con il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, convertito in Legge 11/08/2014 n. 116 che modifica il D.lgs. n.152 del 03/04/2006, riguardante la bruciatura dei residui vegetali ed in particolare l'art. 14 comma 8 lett. b) che così recita “all'articolo 256-bis dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro; Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.

## **ORDINA**

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra la data del 15 maggio 2024 ed il 31 ottobre 2024 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- a) accendere fuochi;
- b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- c) fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
- d) dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014).

Art. 2 - I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. ...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

Nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, da estendere a metri 25,00 (venticinque) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc).

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, entro e non oltre il 14 maggio di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3 - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 25,00.

Art. 4 – Tutti i proprietari di fondi confinanti con linee e stazioni ferroviarie, entro il 14 maggio 2024 sono obbligati a tenere i terreni sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili almeno per una fascia di 20 metri dal confine ferroviario, come richiesto da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), con nota del 09.04.2024 prot. n. RFI-VDO-DOIT.PA.UTCT/A0011/P/2024/0001914, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 50m dal confine ferroviario.

Art. 5 - I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di rispettare la specifica normativa di prevenzione incendi avendo cura di mantenere continuamente sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio;

Art. 6 - Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 8.

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 7 - Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 2 che abbiano provveduto alla loro esecuzione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art. 11, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 8 comma 2), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro cinque giorni e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti. In caso di inottemperanza l'Amministrazione procederà con l'esecuzione degli interventi in danno.

Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanta finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio.

Art. 8 - Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 maggio con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Art. 9 - Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:

- nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 695,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada;
- per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall'art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16; nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032 e non superiore a € 10.329, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;
- in caso di renitenza, sarà effettuato un intervento sostitutivo, in danno del proprietario inadempiente, a cura del Comune di San Filippo del Mela; trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D. Lgs. 152/2006.

Art. 10 - Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n°353 "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”

Art. 11 - Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

- 112 Numero Unico d'emergenza
- 115 Vigili del Fuoco;
- 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale;
- 090-7386250 Comando di Polizia Municipale di San Filippo del Mela (ME);

Art. 12 - Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza, il Comando di P.M., in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonché all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art. 8.

Art. 13 - Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune e nel sito internet: [www.comune.sanfilippodelmela.me.it](http://www.comune.sanfilippodelmela.me.it).

### **INFORMA**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Messina entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Si dispone che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Prefettura di Messina;
- Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana di Palermo;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Corpo Forestale Comando Distaccamento di Barcellona P.G.;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
- Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Milazzo;
- Città Metropolitana di Messina;
- Assessorato Regionale Agricoltura;
- Polizia Locale, nonché a tutte le Forze di Polizia.

Il Corpo di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono invitate a far rispettare la presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
F.to Avv. Pino Giovanni

**ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE**  
**(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)**

**Si attesta che la presente Ordinanza n. 5 del 10-04-2024, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10-04-2024.**

**N. Reg. Albo: 561**

**San Filippo del Mela, 10-04-2024**

**Il Resp.le Area Affari Generali**  
***Dott. Lo Duca Angelo***  
***(Sottoscritto con Firma Digitale)***